

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 1973, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena,

t r a

l'Associazione Industriali stessa nella persona del Direttore dott. Alfonso Giorgi e del Capo Ufficio Sindacale dott. Riccardo Reggiani in rappresentanza ed assistenza delle Ditte SILAN S.p.A., stabilimenti di Carpi e di Novi di Modena, DOMUS LANA S.p.A. di Maranello, SINTEFIL S.p.A. e TOROTEX S.p.A. di Rovigo, nella persona del sig. Renato Crotti, assistito dai sigg.: sig. Renzo Forti, dott. Massimo Cazzaroli, sig. Manlio De Biase, sig. Rossano Bellelli, dott. Rodolfo Focherini, dott. Gianni Reverberi,

e

- la Filta-Cisl, Sindacati provinciali di Modena e Rovigo, nella persona dei sigg. Romano Artioli, Livio Filippi e Silvano Biancucci,
- la Filtea-Cgil, Sindacati provinciali di Modena e Rovigo, nella persona dei sigg. William Selmi, Leonello Forlani, Renzo Malavasi e Lidia Paiato,
- la Uilta-Uil, Sindacati provinciali di Modena e Rovigo, nella persona dei sigg. Giancarlo Dotti e Gilmo Duò,

assistiti dalle Rappresentanze sindacali aziendali dei singoli stabilimenti,

si è convenuto quanto segue:

- 1) - Esaminate preliminarmente le prospettive di sviluppo della situazione occupazionale nelle unità produttive interessate al presente accordo, viene confermata alle Organizzazioni sindacali l'esistenza di un programma di ristrutturazione.

Il programma - che potrà essere realizzato in quanto l'Azienda ritiene di poter contare sulla collaborazione dei lavoratori dipendenti in conformità allo spirito del c.c.n.l. e degli accordi aziendali vigenti - prevede, per quanto concerne la zona di Carpi, la costruzione di un nuovo stabilimento, oltre all'ampliamento di quello esistente, ovviamente ove sia possibile ottenere i finanziamenti relativi e la necessaria disponibilità di terreno, per la quale sono in corso trattative con il Comune di Carpi che sembrano avviate a buon fine.

./.

segue punto 1), accordo 23/1/1973:

E' inoltre prevista l'installazione di nuovo macchinario, tecnologicamente di avanguardia, che comporterà una profonda trasformazione della struttura dello stabilimento. A titolo di esempio si precisa che è prossima l'installazione a Carpi di un costoso elaboratore elettronico, che darà forte impulso alla tessitura e che per la tintoria si prevede il rinnovamento della maggior parte del macchinario.

La Torotex S.p.A. di Rovigo completerà al più presto gli impianti del nuovo fabbricato.

La Sintefil S.p.A. di Rovigo completerà, a partire dal corrente mese di gennaio, le assunzioni già iniziate onde realizzare la massima utilizzazione degli impianti.

Si precisa infine che nell'ambito della ristrutturazione sopra accennata non sono previsti ridimensionamenti della occupazione, ma anzi potranno verificarsi (nuove assunzioni sono già in corso) ampliamenti degli organici attuali delle singole unità produttive interessate al presente accordo.

- 2) - Le prestazioni straordinarie avranno carattere di volontarietà. Saranno comunque evitate prestazioni straordinarie nella giornata del sabato con carattere di ricorrenza, salvo nei casi in cui si porti pregiudizio al materiale già in lavorazione. Da tale regolamentazione sono esclusi i servizi generali (manutenzione, pulizia) nonché gli autisti per le particolari esigenze del loro servizio.
- 3) - Prima dell'inizio di ogni anno solare tra la Direzione e le Rappresentanze aziendali delle singole unità produttive, verranno individuate le giornate feriali, cadenti tra giorni in cui non è prevista prestazione lavorativa, durante le quali verrà sospesa l'attività con effettuazione di corrispondenti giornate di recupero a regime normale secondo modalità da definirsi entro gli stessi termini.

Per l'anno 1973, le giornate in parola vengono individuate nelle date del 24 e 30 aprile, 1 e 22 giugno, 2 novembre, 24 e 31 dicembre.

Le modalità di attuazione del recupero per il corrente anno verranno definite entro il mese di febbraio.

La normativa di cui sopra non si applica agli addetti alla lavorazione di falsa torsione.

- 4) - Il premio di produzione in atto per operai, impiegati ed intermedi, viene elevato di £. 30 orarie dal 1° febbraio 1973 e di ulteriori £. 15 orarie dal 1° gennaio 1974.
- 5) - A decorrere dal 1° gennaio 1974, agli operai in forza al 31/1/1973 verrà corrisposto un superminimo di £. 20 orarie, che assorbirà fino a concorrenza i superminimi in atto alla data del 1/1/1974.

Agli operai assunti successivamente alla stipula del presente accordo, il trattamento di cui sopra verrà corrisposto al compimento di 6 mesi di anzianità.

Alla data del 31/12/1973, la regolamentazione dei superminimi dettata dall'accordo stipulato per lo stabilimento di Novi nel mese di giugno 1972, cesserà di avere vigore.

- 6) - Al personale impiegatizio ed agli intermedi verrà corrisposto nel corso del mese di luglio di ogni anno, a partire dal 1973, un importo di £. 40.000 annue pro-capite.

Il periodo di maturazione dell'importo in parola si intende compreso tra il 1° febbraio dell'anno di erogazione ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per quanto concerne la liquidazione nei casi di non completa maturazione dell'importo, si farà riferimento ai criteri dettati dal c.c.n.l. relativamente alla 13^ mensilità.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, eventuali ratei già liquidati ma non ancora maturati, verranno trattenuti sulle spettanze di fine rapporto.

- 7) - Il presente accordo decorre dal 1° febbraio 1973 e scadrà il 31 gennaio 1975.

Letto, approvato e sottoscritto

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. La FILTA - CISL

p. Le AZIENDE

p. La FILTEA - CGIL

p. La UILTA - UIL

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 23 GENNAIO 1973
RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STABILIMENTI DI CARPI E DI NO
VI DI MODENA, DOMUS LANA S.p.A. DI MARANELLO, SINTEFIL S.p.A. E
TOROTEX S.p.A. DI ROVIGO

Le ore di permesso retribuito spettanti ai Rappresentanti sindacali aziendali ai sensi dell'art. 11, parte generale, del c.c.n.l. in vigore e dell'art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300, si intendono fissate globalmente per il complesso delle A-ziende richiamate in titolo in n. 4.000 per ogni anno solare, a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Le ore, ricomprese nel suddetto numero globale, ma ec-cedenti quelle spettanti espressamente in base alle disposizio-ni contrattuali e legislative soprarichiamate, verranno riparti-te tra le singole unità produttive sulla base di indicazioni che saranno concordemente fornite all'inizio di ogni anno solare dal-le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo aziendale 23 gennaio 1973.

Al godimento delle ore di cui al comma precedente po-tranno concorrere altri dipendenti i cui nominativi saranno in-dicati congiuntamente per iscritto dalle Organizzazioni sindaca-li stipulanti l'accordo 23 gennaio 1973 per ogni unità produtti-va. Detti dipendenti potranno presenziare agli incontri fra la Direzione aziendale ed i Rappresentanti sindacali aziendali - in numero non superiore a 3 unità - ove siano in discussione argo-menti attinenti i rispettivi reparti di appartenenza.

Di tale partecipazione dovrà essere dato adeguato preav-viso alla Direzione dalle R.S.A..

Ai fini della attuazione di quanto previsto al 3° com-ma, le richieste di concessione del permesso saranno presentate congiuntamente dai dirigenti delle R.S.A. e dalle Organizzazio-ni sindacali stipulanti.

Quanto sopra - stabilito anche al fine di rendere più a-gevoli e snelli i rapporti tra Direzione e Rappresentanze azien-dali dei lavoratori - si intenderà assorbito fino a concorrenza da eventuali concessioni che dovessero essere successivamente sancite in materia a livello contrattuale (nazionale od inter-confederale) o legislativo.